



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL  
CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI  
DON PAOLO TONUCCI.  
RESIDENZA PROTETTA E CASA ALBERGO**

**GARA N. 8168176      CIG N. 87735209BC**

**ART. 1 – OGGETTO E DESTINATARI DEI SERVIZI**

Il Centro nella sua completa articolazione è un servizio residenziale reso in favore della comunità locale, ed offre prestazioni e interventi di accoglienza continuativa o temporanea ad anziani autosufficienti e non autosufficienti, residenti nel territorio comunale, come meglio indicato nelle Specifiche Tecniche, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 21/2016 e ss.mm.ii.:

Pertanto l'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione completa dei servizi socio – assistenziali, alberghieri, infermieristici ed altri servizi di supporto necessari al funzionamento del Centro (Residenza Protetta e Casa Albergo), così come previsti dal presente capitolato d'appalto e dall'art. 9 della Carta dei Servizi, allegato quale parte integrante e sostanziale.

**ART. 2 – FINALITA'**

Tutte le prestazioni ed attività sono tese a garantire agli ospiti una qualità di vita il più possibile elevata, nel rispetto dell'individualità e della dignità della persona, operando in stretta collaborazione con la famiglia, il personale sanitario coinvolto ed i servizi del territorio.

Il Centro svolge un'attività di cura dell'anziano finalizzata a:

- assicurare il benessere, la dignità e l'autonomia di ogni singolo utente
- rendere il più possibile l'ambiente di vita simile a quello domestico ed adeguarlo in funzione delle esigenze dell'ospite
- sostenere e facilitare l'inserimento dell'anziano nel tessuto sociale del territorio, promuovendo rapporti con le varie realtà locali;
- garantire all'ospite un'assistenza qualificata attraverso una formazione/aggiornamento costante del personale, al fine di sostenerne la motivazione e rivalutarne la preparazione professionale.

Nell'ambito del modulo specifico Casa Albergo le attività di cura dell'anziano sono, altresì, finalizzate a:

- offrire occasioni di vita comunitaria, servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreative.
- offrire possibilità di vita autonoma in un ambiente controllato e protetto;
- prevenire e/o rimediare situazioni di solitudine o abbandono;
- offrire risposte agli anziani che hanno problemi di abitazione (sfratti, condizioni di affitto non sostenibili, barriere architettoniche che non possono essere rimosse);
- garantire interventi immediati durante l'arco della giornata;
- offrire la possibilità di usufruire di servizi socio-assistenziali integrativi rispetto alla propria gestione dell'attività quotidiana.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

L'articolazione della struttura unitamente alle sue finalità sono definite dagli artt.73 e 74 del TURSSA. Le modalità di accesso e le modalità del funzionamento del centro oggetto della presente procedura di gara risultano definite **nell'art 2 delle Specifiche Tecniche dell'appalto.**

### **ART. 3 – DURATA**

L'appalto avrà la durata di mesi 28 con decorrenza non anteriore all'1 settembre 2021, nell'osservanza del termine iniziale fissato nel contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto, in sede di aggiudicazione definitiva la cui efficacia è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti; in tal caso, l'aggiudicataria sarà tenuta a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta. L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per un periodo non superiore a 6mesi, al fine del perfezionamento della gara per l'individuazione del nuovo contraente.

L'affidamento non è diviso in lotti data la necessità di rendere omogenea la gestione del servizio in oggetto ed in considerazione della funzionalità ed economicità della gestione unitaria dei sistemi di controllo.

### **ART. 4 - PERSONALE E PROFESSIONALITA' RICHIESTE**

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di personale di entrambi i sessi, in numero adeguato a garantire le prestazioni previste dal presente capitolato di gara, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'affidatario, se Cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'Art. 37 “Cambi di gestione” del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

In ogni caso, in considerazione della particolarità delle prestazioni e del concetto di continuità assistenziale, si impegna a valutare l'opportunità di utilizzare per l'espletamento del servizio, il personale attualmente impiegato.

Il personale deve essere adeguatamente formato ed aggiornato sui metodi di contenimento della diffusione del virus COVID 19 e di gestione di ospiti positivi dal SARS COV 2.

Le prestazioni/servizi di cui all'art. 3 delle Specifiche Tecniche vengono rese dal soggetto affidatario mediante personale fisso e sostitutivo idoneo, in possesso dei requisiti generali e dei requisiti professionali, di cui all'allegato B del Regolamento Regionale n.1/2004 e ss.mm.ii.di seguito indicati:

#### Requisiti generali:

capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti

- idoneità psicoattitudinale a svolgere attività professionale in rapporto con soggetti non autosufficienti e attitudine alla relazione di aiuto;
- assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti;
- buone capacità di comunicazione e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- buone capacità organizzative;

#### Requisiti specifici:

Coordinatore responsabile di struttura :



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

- Laurea di primo livello (D.M. 04/08/2000 – Decreto Interministeriale 02/04/2001) o di secondo livello (D.M. 28/11/2000 – D.M. 02/04/2001) ed almeno, rispettivamente, tre e due anni di esperienza nei servizi per anziani o disabili.
- Laurea in medicina e chirurgia;
- Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio ordinamento universitario ed almeno due anni di esperienza nei servizi per anziani o disabili;
- Diploma di assistente sociale, infermiere professionale, terapeuta della riabilitazione, ed almeno tre anni di esperienza nei servizi per anziani o disabili;
- Diploma universitario di educatore professionale (D.M. 520/98) o equipollente (D.M. 27/07/2000) ed almeno tre anni di esperienza nei servizi per anziani o disabili.

I requisiti professionali sopra definiti devono essere posseduti in alternativa gli uni agli altri.

#### Assistente Sociale

Diploma di assistente sociale ai sensi del D.P.R. 14/87 e ss.mm.ii. ovvero Diploma universitario in Servizio sociale di cui all'art. 2 Legge n.84/93 e ss.mm.ii., ovvero Laurea Specialistica equiparata a tale diploma secondo le disposizioni di cui al D.M. 55/2004 e ss.mm.ii. ovvero altro titolo dichiarato equipollente da apposito provvedimento normativo, ovvero Laurea triennale in scienze del servizio sociale.

La figura professionale individuata dovrà altresì possedere l'iscrizione all'Albo Professionale appositamente istituito.

#### Infermiere Professionale

Diploma di infermiere professionale.

La figura professionale individuata dovrà altresì possedere regolare iscrizione all' IPASVI.

#### Cuoco

Qualifica di cuoco.

#### Aiuto cuoco

Licenza scuola dell'obbligo con esperienza almeno biennale nella mansione richiesta.

#### Operatore socio-sanitario

Qualifica di O.S.S.

#### Addetti ai servizi generali di base e alla portineria

Licenza scuola dell'obbligo.

#### Animatore

Diploma di scuola media superiore ed esperienza di almeno sei mesi nella mansione richiesta.

Possono, inoltre, essere utilizzate figure volontarie e personale tirocinante, da utilizzarsi quali risorse aggiuntive e mai sostitutive del personale impiegato.

#### Dotazioni:

L'affidatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del seguente corredo:

- Pass di riconoscimento da apporre in maniera visibile sulla divisa, recante nome, cognome, fotografia e ditta di appartenenza;
- divisa idonea, composta da capi di vestiario diversi a seconda della mansione svolta, calzature idonee, cuffia (solo per gli addetti alla cucina ed al servizio al tavolo) guanti sterili ed ogni altro materiale previsto dalle vigenti normative.

Presso il Centro devono essere conservate in locale sottratto al libero accesso e con le modalità previste dal Regolamento UE 2016/679, le certificazioni sanitarie obbligatorie del personale.

Con le medesime modalità, presso la sede amministrativa dell'affidatario, dovranno essere conservate le certificazioni professionali e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e carichi pendenti.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

La ditta si impegna ad impiegare in modo continuativo il proprio personale, secondo le esigenze del servizio..

Il personale è tenuto ad utilizzare schede tecniche opportunamente predisposte per osservare e monitorare le attività ed i risultati conseguiti, documentando i percorsi effettuati per il raggiungimento degli obiettivi di lavoro.

L'affidatario dovrà trasmettere al Settore Servizi Sociali, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato suddiviso per qualifica professionale e contrattuale, a comprova delle dichiarazioni rese in fase di partecipazione alla gara nonché l'elenco delle unità lavorative che verranno utilizzate per le sostituzioni del personale assente. In caso di impiego delle unità di sostituzione, l'affidatario è tenuto altresì ad indicare e documentare contemporaneamente all'avvio in servizio, i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio che ne consentono la nomina.

Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato anche in caso di sostituzioni temporanee.

L'affidatario si impegna, inoltre, ad esporre presso la bacheca del Centro i nominativi e gli orari di presenza di ciascun operatore e a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti generali del personale utilizzato.

Al personale impiegato è fatto obbligo di tenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti e dei loro familiari.

Il comportamento di tutti gli addetti deve essere improntato alla solidarietà umana ed alla cortesia e si ispira ai principi della riservatezza, al rispetto della dignità e della personalità dell'individuo nei suoi vari aspetti culturali, ideologici, religiosi, sociali, alla tutela ed alla promozione dell'autonomia della persona.

L'atteggiamento deve concorrere alla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed alla promozione della socialità degli utenti e tra gli ospiti della residenza, i loro parenti e le associazioni di volontariato che prestino la loro opera in loco, nell'ambito di un progetto di massima integrazione con la realtà locale territoriale.

L'affidatario si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale, assumendosi in proprio le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione del servizio agli utenti.

Garantisce, altresì, la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui il suddetto personale venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in ossequio a quanto previsto dal **D.lgs.196/2003** e dal Regolamento U.E. n.2016/679 in materia di Protezione dei dati Personali.

## **ART.5 – ESECUZIONE DEI SERVIZI**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'affidatario le attrezzature per l'espletamento del servizio di lavanderia e guardaroba, dei servizi di mensa e cucina di cui all'articolo 3 delle Specifiche Tecniche che saranno rilevate in apposito inventario al momento dell'affidamento del servizio.

Delle suddette attrezzature l'affidatario diverrà consegnatario e responsabile agli effetti di legge.

All'atto della stesura dell'inventario, congiuntamente con il referente del Comune, l'affidatario accerterà le condizioni di quanto messo a disposizione, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa al suo utilizzo da parte del proprio personale.

La sottoscrizione dell'inventario attesterà le condizioni delle attrezzature rilevate al momento del sopralluogo dal responsabile dell'affidatario e dal referente del Comune ed in particolare il loro buono stato e la conformità alle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro.

Il Comune resta sollevato da qualsiasi spesa per manutenzioni o riparazioni successive alla sottoscrizione del verbale di consegna.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Sono a carico dell'affidatario le spese relative alla manutenzione ordinaria degli impianti legati alla sicurezza della struttura, ivi ricomprese le sostituzioni di impianti non più idonei (estintori ed impianti antifumo), le manutenzioni ordinarie riguardanti l'ascensore e i portavivande nonché le manutenzioni ordinarie riferite agli impianti elettrici e speciali.

L'affidatario si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali e/o impianti, senza previa autorizzazione del Comune.

In relazione alla tipologia dell'utenza e alle dotazioni tecnologiche già esistenti presso il Centro, l'affidatario può implementare la dotazione della struttura con apparecchiature, macchinari ed altri mezzi ritenuti necessari che rimangono di sua proprietà.

Ogni bene dei proprietà del Comune di Fano o degli anziani ospiti, rotto o danneggiato dal personale dell'operatore economico, dovrà essere subito sostituito o riparato a cura e spese del medesimo.

## **ART. 6 – RAPPORTI CON L'ENTE APPALTANTE E VERIFICA DEI SERVIZI**

L'affidatario è tenuto a collaborare tramite incontri periodici finalizzati alla verifica del progetto di struttura con riferimento alle attività svolte.

Il Coordinatore è tenuto a redigere almeno una relazione annuale con riferimento agli ospiti del Centro e dei report mensili circa la fruizione del servizio mensa esterni; a lui compete tutta la redazione di modulistica specifica in relazione ai rapporti con il sistema sanitario e statistico regionale.

L'affidatario entro la data di esecuzione del contratto, è tenuto altresì ad indicare il soggetto designato in qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché le modalità di gestione dei dati stessi, con particolare riferimento ai dati sensibili ed alle misure di protezione adottate.

Gli operatori indicati dall'affidatario saranno tenuti al rispetto della riservatezza dei dati personali in loro possesso in ragione dell'attività svolta, con divieto di diffusione degli stessi e facoltà di comunicazione a soggetti terzi esclusivamente per ragioni strettamente connesse allo svolgimento dei compiti affidati. L'affidatario è tenuto all'utilizzo strettamente necessario dei dati personali forniti dall'Ente appaltante.

## **ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

All'affidatario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

- a) gestire i servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia assicurando tutte le prestazioni e servizi descritti nell'art. 3 delle Specifiche Tecniche, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti;
- b) realizzare il progetto di gestione offerto in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, mettendo in atto eventuali correttivi ed adeguamenti operativi richiesti dal responsabile dell'U.O. competente del Comune di Fano;
- c.) realizzare i piani assistenziali personalizzati;
- d) garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- e) assicurare l'esecuzione delle prestazioni previste assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli ospiti ammessi alla struttura;
- f) garantire il controllo della qualità delle prestazioni;
- g) rimborsare all'Economo Comunale le tariffazioni relative all'utenza telefonica e di linea ADSL;
- h) istituire la propria sede operativa stabile nell'ambito del Comune di Fano entro 30 giorni dall'aggiudicazione;



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

I) trasmissione al Comune del report mensile delle presenze necessario all'emissione della fatturazione in favore di ciascun utente.

l) conservare in locali sottratti al libero accesso e con le modalità previste dal GDPR, tutta la documentazione di servizio sociale e/o sanitaria, riguardante gli utenti in carico

L'affidatario è tenuto altresì ad adeguare la gestione del Centro agli standards assistenziali tempo per tempo stabiliti dalla normativa specifica di settore, qualora la stessa disponga l'incremento ovvero la diminuzione dei minutaggi assegnati al personale socio-sanitario.

## **ART. 8 RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE**

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.

L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

Qualora l'operatore economico non risulti regolare con riferimento agli obblighi previdenziali e contributivi, così come riscontrabili dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, l'Amministrazione procederà alla sospensione immediata del pagamento delle fatture, assegnandogli un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'operatore economico non adempia entro il predetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed alla applicazione delle penali, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali, salvo rivalersi anche sulla cauzione definitiva. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi ed a garantire la continuità delle prestazioni. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% del personale con riferimento al periodo di vigenza contrattuale.

In caso di assenza temporanea degli operatori dovuta ad impedimento e/o malattia, l'affidatario è obbligato a garantire la tempestiva sostituzione

In caso di sostituzione definitiva di un operatore l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto prevedendo opportuni periodi e fasi di affiancamento per il passaggio delle consegne.

Al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata formazione ed informazione attraverso un congruo periodo di affiancamento in soprannumero di durata, di norma, non inferiore a giorni 3. Le ore a tal fine utilizzate non potranno costituire onere aggiuntivo per il Comune.

L'affidatario dovrà garantire la sostituzione immediata dell'operatore, entro e non oltre i due giorni successivi, su motivata richiesta scritta del Dirigente di Settore, con un altro operatore avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 4 nel caso in cui si siano determinate ripetute ed accertate inadempienze ovvero una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio.

L'affidatario si obbliga a provvedere all'aggiornamento e alla formazione del proprio personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto ivi ricompresi gli eventuali sostituti, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione, di almeno n.20 ore annue sui temi principali





Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti anziani, concordati con il Responsabile Competente.

Suddetto aggiornamento dovrà avvenire anche con riferimento agli obblighi di formazione imposti al datore di lavoro dal D.lgs.81/08 ivi ricompreso il rischio specifico da SARS COV19.

L'affidatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria e si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio ed ogni idonea documentazione atta a dimostrare la regolarità retributiva.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la prima riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima, pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, l'affidatario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

L'operatore economico, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale impiegato, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese del settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, in vigore nel tempo in cui si svolge il servizio.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi nelle more della loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Nessun rapporto di lavoro si intende instaurato fra il personale impiegato dall'operatore economico e il Comune di Fano.

L'affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni a regola d'arte, con la massima puntualità e tempestività, in conformità a tutte le prescrizioni del presente capitolato.

## **ART. 9- ONERI DEL COMUNE**

Spetta al Comune:

- a) fornire una sede idonea ai sensi della L.R.21/2016 (RP e CA) allo svolgimento del servizio comprensiva degli arredi indispensabili al funzionamento in perfetto stato d'uso;
- b) fornire le attrezzature fisse e mobili necessarie al funzionamento iniziale del servizio;
- c) fornire il materiale necessario all'iniziale funzionamento della struttura (stoviglie, utensileria, tovagliato, biancheria da letto, dotazione minimale per la pulizia, ecc.)
- d) provvedere al pagamento delle utenze relative ad acqua, luce e gas, tassa rifiuti;
- e) verificare i requisiti professionali degli operatori assegnati al servizio;
- f) verificare e valutare l'attività complessiva del servizio;
- g) effettuare il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni socio-assistenziali;
- h) effettuare il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari.

Le forniture di cui ai punti b) e c) sono gravate dal vincolo di utilizzo esclusivo per i servizi erogati nella struttura stessa, così come risultanti da apposito verbale così come indicato all'art. 5.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

L'importo complessivo per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto riferito al periodo 1 settembre 2021 - 31 dicembre 2023, è stimato in via presuntiva in complessivi in € 1.679.084,53 IVA esclusa di cui € 4.527,13 per presunti oneri della sicurezza aziendali, € 1.439.092,71 per spese di manodopera, per complessivi € **1.779.829,59** ( IVA inclusa ),

Suddetto importo trova giustificazione in base al valore del costo orario assunto a parametro per la determinazione dell'importo a base di gara, rilevabile dal CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle Cooperative del Settore Socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-Cooperative sociali approvato dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro- Div.IV alla luce delle Tabelle approvate con Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n.7/2020.

Inoltre potrà essere attivata l'opzione della proroga semestrale per un valore contrattuale ulteriore pari ad € 375.471,14 ( IVA esclusa ), dell' eventuale aumento ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per € 335.816,91 ( IVA esclusa ) e del rinnovo del servizio per 24 mesi per un ulteriore importo pari ad € 1.524.455,46 ( IVA esclusa ).

La percentuale di ribasso offerta è da intendersi unica e verrà applicata a ciascuna voce concorrente la quantificazione dei costi, ad esclusione dei costi per la sicurezza.

Per la gestione del Centro l'affidatario trova remunerazione come segue:

**Residenza Protetta:**

- **costo a posto** detratta la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, liquidato come precisato al successivo art. 20;
- prestazioni accessorie a rendicontazione oraria, se richieste, detratta la percentuale di ribasso, attivate nel corso della gestione.

**Casa Albergo:**

- spese generali di funzionamento detratta la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, aggiunti i costi per la sicurezza, liquidate come precisato al successivo art. 20;
- prestazioni accessorie a rendicontazione oraria, se richieste, detratta la percentuale di ribasso, attivate nel corso della gestione.

La spesa presunta massima prevista trova copertura finanziaria mediante risorse del bilancio comunale.

**ART. 11 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà affidato mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a termini dell'art. 95 comma 3 lett.a) del D.lgs.50/2016 da parte della commissione appositamente nominata.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. La valutazione dell'offerta sarà effettuata dalla commissione di gara, sulla base dei criteri indicati nell'Avviso di gara.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

Il partecipante alla gara dovrà presentare un progetto di gestione dei servizi sulla base delle indicazioni fornite che dovrà essere contenuto in non più di 20 pagine equivalenti a 20 facciate, redatto in formato uso bollo, margine sinistro 4,5 cm, margine destro 3,80, interlinea 1,5, dimensione carattere Arial 12.





Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Si precisa che l'inserimento di eventuali tabelle all'interno del progetto di gestione dovrà rientrare nei margini sopra definiti.

Non sono ammesse offerte in aumento o pari rispetto alla base d'asta.

#### **ART.12-DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 nonché con riferimento alla lavanderia ed al noleggio della biancheria.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione.

L'Ente capofila Comune di Fano si riserva di richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritto dalle parti.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare altri servizi da quelli indicati nel presente articolo, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

#### **ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.103 del D.lgs.50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, i soggetti affidatari dovranno costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio oggetto dell'appalto.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

#### **ART. 14 – RESPONSABILITA'**

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'aggiudicatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'aggiudicatario ed il Comune di Fano.

L'aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno che derivasse all'Amministrazione, agli utenti e/o a terzi nonché a cose dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, l'Amministrazione Comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno dell'affidatario.

#### **ART.15 – COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'affidatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale sia per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza per i seguenti massimali:

- Assicurazione R.C.T con massimale unico pari ad € 1.200.000,00 comprensiva di danni per attrezzatura in consegna e custodia e danni a terzi da incendio.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'aggiudicatario al Comune prima dell'inizio dell'appalto.

#### **ART.16 – RECESSO IN CASO DI SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO**

La durata dell'appalto è quella prevista al precedente art.3.

E' tuttavia facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto per soppressione del servizio, dandone comunicazione all'affidatario mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 gg.

All'affidatario sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

#### **ART. 17– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n.50personale/2016, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 16; la volontà di recesso viene comunicata dal Dirigente di Settore all'affidatario previa motivata deliberazione della Giunta Comunale.
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto non contrattualmente previste.

Nei casi succitati, il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **ART. 18 – PENALITA'**

Qualora l'affidatario non adempia - in parte - agli obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero vengano accertati inconvenienti per fatti imputabili allo stesso nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui trattasi, il Comune si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

- a) carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni periodiche: Euro 500,00 (cinquecento/00)/giornalieri;
- b) mancata sostituzione - entro il termine perentorio di cui al precedente art. 8- del personale non di gradimento dell'Amministrazione: Euro 150,00 (centocinquanta/00)/giornalieri.- per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 1000,00.- (mille/00);
- c) mancata messa a disposizione dell'elenco del personale di cui all'articolo 4: euro 100,00 (cento/00)/giornalieri;
- d) altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da Euro 50,00 (cinquanta/00)/giornalieri a Euro 100,00 (cento/00)/giornalieri, in relazione alla gravità del fatto;

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune procederà previa contestazione scritta all'appaltatore ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 5 giorni, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, alla richiesta di versamento della penale secondo modalità successivamente comunicate.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART.19 – ESECUZIONE IN DANNO**

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente capitolato speciale.

#### **ART. 20– MODALITA' DI FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE**

Il Comune liquiderà l'importo spettante, in rate posticipate mensili, previa presentazione di fatture elettroniche corredate dei fogli di presenza degli ospiti, RP e CA, vistati dal Coordinatore della struttura.

Le fatturazioni saranno vistate per regolarità da parte del responsabile dell'U.O. competente, sulla base delle prestazioni effettivamente rese.

Le prestazioni dovranno essere fatturate come segue:

Fatturazione delle prestazioni rese per la Residenza Protetta:

- costo a posto detratta la percentuale di ribasso offerta x numero di giorni di ospitalità fruiti dagli ospiti x tutti i giorni di presenza effettiva maturati nel mese di riferimento.

La retta giornaliera decorre dal giorno di ammissione sino a tutto il giorno precedente la dimissione.

In caso di assenze temporanee (ricovero ospedaliero ovvero per motivi familiari e/o personali) si applicano i seguenti criteri di calcolo:

dal 1° al 7° gg. = nessuna riduzione;

dal 8°gg. al rientro = riduzione del 25% del costo giornaliero unitario.

- eventuali prestazioni straordinarie a rendicontazione oraria detratta la percentuale di ribasso offerta effettivamente fornite nel mese di riferimento.

Fatturazione delle prestazioni rese per la Casa Albergo:

- spese generali di funzionamento detratta la percentuale di ribasso offerta, liquidate in importi forfettari mensili pari ad 1/12 del totale.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

- prestazioni straordinarie e/o ordinarie a rendicontazione oraria, detratta la percentuale di ribasso offerta, effettivamente fornite nel mese di riferimento.

La fatturazione dovrà avvenire in modo separato per i nuclei Casa Albergo e Residenza Protetta.

Il termine massimo di liquidazione è stabilito in 30 giorni dalla data di accettazione della fatturazione elettronica da parte del Comune.

Prima della liquidazione della fattura, la stazione appaltante provvederà alla verifica periodica della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.

Nulla è dovuto all'affidatario per mancata prestazione per cause imputabili al medesimo.

## **ART.21 – PREVENZIONE,PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.**

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'aggiudicatario, dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dalle norme in esso contenute in quanto applicabili al servizio stesso.

Nell'ipotesi di ATI detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

## **ART.22- RIDUZIONE ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO**

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale potrà disporre una variazione del valore contrattuale nelle ipotesi previste dal D.lgs.50/2016 sia in aumento sia in riduzione ed in quest'ultimo caso, nulla potrà essere preteso dall'aggiudicatario per la mancata erogazione del servizio.

## **ART. 23 - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI**

Il valore contrattuale potrà essere indicizzato per il periodo eccedente la durata annuale del presente affidamento, su richiesta della ditta aggiudicataria e previa istruttoria condotta dal Settore competente, così come previsto dall'art.106 del D.lgs.50/2016.

Tale istruttoria terrà conto delle caratteristiche dell'appalto e dei fattori produttivi impiegati, nonché della documentazione prodotta dal richiedente quale elemento giustificativo atto a determinare la dimensione dell'aggiornamento richiesto, assumendo quale elemento di riferimento la variazione media annua rilevata e pubblicata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (indice FOI), riferito al mese di Dicembre.

## **ART.24- INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'affidatario, previa formale comunicazione al Servizio comunale competente, dovrà darne avviso agli utenti ed alle loro famiglie con massima tempestività.

## **ART.25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare, entro sette giorni, al servizio comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti, con l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Le fatturazioni emesse dovranno recare l'indicazione del numero di CIG e di conto corrente dedicato così come comunicati dall'Amministrazione comunale.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'aggiudicatario, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 6 della Legge n. 136/2010.

L'Amministrazione Comunale si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I provvedimenti di liquidazione unitamente ai mandati di pagamento emessi dall'Ente capofila dovranno recare l'indicazione del numero di CIG di conto corrente dedicato.

#### **ART.26– CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro, ai sensi degli artt.1341-1342 c.c..

#### **ART.27 – SPESE CONTRATTUALI**

Sarà stipulato con l'aggiudicatario il relativo contratto in forma pubblica amministrativa.

Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario.

#### **ART.28 – DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO**

A tutti gli effetti del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio a Fano, individuato in una sede amministrativa stabile.

#### **Art.29 – CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli aggiudicatari uscenti, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art.51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n.81.

#### **ART.30 – RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'affidatario viene designato, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli utenti

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, che dovranno essere trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso, il soggetto aggiudicatario dovrà restituire tutti i dati in suo possesso al Comune di Fano, entro il termine tassativo di cinque giorni.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Comune di Fano e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

#### **ART. 31 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

La Ditta aggiudicataria si assume l'obbligo per sé e sui dipendenti e/o collaboratori del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013).

#### **ART. 32 NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE**

La Ditta aggiudicataria si assume l'obbligo, per sé e sui dipendenti e/o collaboratori di rispettare le norme dell'Ente in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione, contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione .

#### **ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI**

L'affidatario si impegna all'esecuzione del servizio nelle more dell'aggiudicazione definitiva.

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, compreso il Comune di Fano, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Ente, sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Nel caso in cui la stazione appaltante accerti il difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto e all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

#### **ART.34 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO E NORME TRANSITORIE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme in materia di appalti di servizi.





Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

## **ART.35- CLAUSOLA VESSATORIA AI SENSI DELL'ART.1341 COMMA 2 C.C.**

Qualora gli interventi previsti dalla Delibera di G.C. n. 234 del 31.05.2018 dovessero concludersi prima della scadenza contrattuale, la gestione a titolarità comunale si limiterà ai servizi erogati all'interno del Nucleo di Residenza Protetta con riferimento a n.20 posti, oltre ai servizi previsti obbligatoriamente dalla L.R.21/2016 per il rilascio dell'autorizzazione, a decorrere dal mese successivo alla data di avvenuta notifica da parte della stazione appaltante dell'avverarsi di suddetta condizione.

In tal caso, il valore economico dell'affidamento sarà rappresentato dal costo a posto aggiudicato in sede di gara con riferimento a soli 20 utenti, al quale si aggiungerà il valore dei servizi collaterali resi riparametrati all'utenza ridotta, per il periodo residuo dell'affidamento.

Agli ospiti del Nucleo di Casa Albergo e della Residenza Protetta interessati dallo svolgimento dei lavori dovranno essere garantiti i servizi dagli stessi eventualmente richiesti presso i locali a tal fine individuati dal soggetto aggiudicatario.

**Firma per accettazione specifica**